



# *Prefettura dell'Aquila*

## *Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali*

### **IL PREFETTO**

**CONSIDERATO** che i Comuni di Crognaleto e Fano Adriano (TE) gestiscono in forma associata il servizio di segreteria comunale;

**VISTO** il precedente provvedimento n. 233 del 02/1/2023 con il quale si è preso atto della stipulazione della convenzione per il servizio associato di segreteria tra i suddetti Comuni;

**VISTA** la convenzione sottoscritta dai Sindaci in data 29/12/2022 ove è stabilito all'art. 8 che la convenzione avrà termine il 31/12/2023;

**RITENUTO** pertanto di prendere atto dello scioglimento del servizio di segreteria in convenzione tra i Comuni di Crognaleto e Fano Adriano, essendo scaduto il termine naturale di durata, come sopra indicato;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 270 del 6/9/2001 con la quale il CDA dell'ex Agenzia Nazionale dei Segretari Com.li e Prov.li ha stabilito che, nei casi di scioglimento di convenzione, il provvedimento del CDA Nazionale o dei competenti CDA Regionali sia da considerare costitutivo dello scioglimento stesso;

**CONSIDERATO** che attualmente la sede di segreteria dei Comuni di Crognaleto e Fano Adriano è vacante;

**VISTO** l'art. 16-ter, comma 11, del decreto legge n. 162/2019, convertito con legge n. 8 del 2020, concernente la nuova disciplina delle convenzioni di segreteria comunale;

**VISTA** la circolare prot. n. 14449 del 1/12/2020 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;

**CONSIDERATO** che la legge 30/7/2020 n. 122, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 31/5/2010 n. 78, ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale alla stessa del Ministero dell'Interno;

**VISTO** l'art. 1, comma 4 del Decreto del Ministro dell'Interno del 31/7/2010 nel quale è stabilito che i Prefetti dei capoluoghi di Regione succedono, avvalendosi degli uffici e del personale delle Sezioni, ai Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali della suddetta Agenzia;

**VISTA** la nota del Ministro dell'Interno – Gabinetto prot. n. 7116/M/1 Uff. Affari Territoriali del 31/7/2010 con la quale i Prefetti dei capoluoghi di Regione sono stati incaricati di assicurare a livello territoriale la continuità del servizio;



*Prefettura dell'Aquila*  
*Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali*

**CONSIDERATO** che, a seguito dello scioglimento della convenzione, il Comune di Crognaleto (1.105 abitanti) ed il Comune di Fano Adriano (251 abitanti) conservano la classe originaria e, quindi, restano sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti (classe IV);

**DISPONE**

- 1) di prendere atto dello scioglimento della convenzione stipulata dai Comuni di Crognaleto e Fano Adriano (TE), attualmente vacante e con decorrenza dal 01/01/2024 ;
- 2) di dare atto che il Comune di Crognaleto (1.105 abitanti) ed il Comune di Fano Adriano (251 abitanti) conservano la classe originaria e, quindi, restano sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti (classe IV).

p. IL PREFETTO  
IL VICE PREFETTO VICARIO  
(D'Alessio)

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CROGNALETO

[sindacocrognaleto@postecert.it](mailto:sindacocrognaleto@postecert.it)

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI FANO ADRIANO

[protocollo@cert.comune.fanoadriano.te.it](mailto:protocollo@cert.comune.fanoadriano.te.it)